



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera CC. n. 40 del 03.09.2015

Modificato con Delibera CC n. ___ del __. __. 2024

Testo in vigore dal __. __. 2024

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili del pagamento dell'imposta	2
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	3
Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e di altre tipologie.....	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	6
Articolo 8 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni	6
con portali telematici e/o piattaforme on-line	6
Articolo 9 -Disposizioni in tema di controllo e accertamento	7
Articolo 10 - Sanzioni e interessi.....	8
Articolo 11 -Riscossione coattiva	9
Articolo 12- Rimborsi e compensazioni	9
Articolo 13 - Contenzioso.....	9
Articolo 14 - Gettito dell'imposta	10
Articolo 15 - Tavolo tecnico	10
Articolo 16 - Obbligo di informazione	11
Art. 17 - Funzionario responsabile dell'imposta	11
Articolo 18 - Disposizioni finali e transitorie.....	11
Articolo 19 – Entrata in vigore	11

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, disciplina l'imposta di soggiorno nel Comune di Reggio Calabria in applicazione di quanto previsto all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e dall'art.4, comma 5 ter, del decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con legge n.96 del 21.06.2017.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, la misura dell'imposta e le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Reggio Calabria in materia di turismo, come specificati al successivo articolo 14.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Reggio Calabria, secondo normativa vigente e dalle L.R. n. 26 del 03 maggio 1985 e della n. 4 del 07 marzo 1995 e successive integrazioni e modifiche, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Reggio Calabria.
4. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.
5. L'applicazione dell'imposta nel Comune di Reggio Calabria decorre dal 1 maggio 2016.

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabili del pagamento dell'imposta

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Reggio Calabria senza essere residente nel medesimo Comune.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Reggio Calabria.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione

della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. n. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I gestori di portali telematici e/o piattaforme on-line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Reggio Calabria le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata nel limite massimo di cinque pernottamenti consecutivi, per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D.lgs 267/2000 e s.m.i., comunque entro la misura massima della soglia stabilita dalla legge.

3. Nel periodo di imposta intercorrente dal 1° gennaio fino all'approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.

4. La misura dell'imposta associata ad ogni fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta e nel rispetto della soglia massima di cinque euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art.1, comma 169 del D. Lgs 296/06 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative ai tributi.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- b) i figli minorenni, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
- c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie del territorio comunale, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni

sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- d) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale di vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio nello svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- e) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
- f) gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- h) i soggetti con invalidità al 100% (occorre esibire il certificato di invalidità rilasciato ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri);
- i) gli accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100%, in ragione di un accompagnatore per soggetto (occorre esibire il documento ufficiale di accompagnatore);
- j) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- k) i volontari che prestano servizio in occasione di ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- l) le persone ospitate a spese dell'Amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.

2. L'applicazione dell'esenzione é subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, della seguente modulistica:

- per le ipotesi di cui alle precedenti lett. c), d), e), f), g) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.;
- per le ipotesi di cui alla precedente lett. h), i), idonea certificazione;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b) non è necessario presentare alcuna documentazione.

Per le ipotesi di cui alle lettere j), k), l) sarà data opportuna comunicazione dalle autorità/enti competenti.

3. I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per cinque anni presso le strutture ricettive, per gli eventuali controlli da parte degli uffici tributari comunali.

Articolo 6 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e di altre tipologie

1. I soggetti responsabili degli obblighi descritti nel presente articolo sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4- Regime fiscale delle locazioni brevi, comma 5- ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi, co. 5- bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

2. L'imposta può essere assolta anche dai soggetti che gestiscono piattaforme on line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive così come individuate all'art.2, comma 3 del regolamento, a tale soggetto spetta la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno e di tutti gli altri obblighi previsti nel presente regolamento in capo al gestore. La convenzione disciplina le relative modalità procedurali, anche eventualmente in deroga al presente regolamento.

3. I soggetti indicati ai precedenti comma sono tenuti a far applicare l'imposta di soggiorno e sono responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine sono tenuti a:

- a) registrare la struttura ricettiva al portale web comunale dedicato all'imposta di soggiorno, ed utilizzare il portale per il calcolo dell'imposta dovuta e la generazione e trasmissione della dichiarazione trimestrale;
- b) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, nonché del trattamento dei loro dati personali da parte del Comune solo per le finalità connesse al tributo, tramite affissione in luoghi comuni della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online;
- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante, riscuotendo l'imposta e rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa compilabile anche mediante l'utilizzo dell'applicativo messo a disposizione dal Comune oppure inserendo nella fattura fiscale, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo I.V.A."
- d) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- e) trasmettere al Comune esclusivamente in via telematica tramite l'apposita funzione del portale comunale dedicato all'imposta di soggiorno una dichiarazione trimestrale contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, l'importo dell'imposta riscossa, le modalità e gli estremi del versamento La suddetta dichiarazione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 1 gennaio-31 marzo; 1 aprile - 30 giugno; 1 luglio - 30 settembre; 1 ottobre-31 dicembre. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune il periodo di chiusura o laddove non fosse possibile, entro quindici giorni dalla chiusura stessa;

- f) riversare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, su apposito conto corrente con le modalità disposte dall'Amministrazione Comunale;

4. Il gestore che non ottemperi agli obblighi di cui ai commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 10.

5. I soggetti indicati ai commi 1-2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma 3, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

6. I soggetti indicati ai commi 1-2 devono altresì presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, e deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

7. In concomitanza con l'inizio dell'attività essi devono acquisire le credenziali per l'effettuazione degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno sul portale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo responsabile del pagamento dell'imposta provvede alla riscossione, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Reggio Calabria.

2. Il gestore della struttura ricettiva o il gestore che gestisce i portali telematici effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il quindicesimo giorno dalla fine del trimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso con le seguenti modalità:

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario intestato al Comune di Reggio Calabria;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Reggio Calabria, ovvero tramite il sistema pagoPa fruibile attraverso il portale dell'imposta di soggiorno del Comune.

3. La Giunta Comunale, su proposta del competente dirigente, può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati all'art.6 c.3 lett. f) in presenza di circostanze eccezionali debitamente e analiticamente motivate.

Articolo 8 - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line

1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line che mettono in contatto persone che ricercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, ai quali sono demandate la prenotazione ed il pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni e/o dei corrispettivi, possono stipulare con il Comune di Reggio Calabria specifiche convenzioni per l'incasso ed il riversamento dell'imposta di soggiorno;

2. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno, e comunque prima del check-out.
3. Se il soggetto passivo provvede al pagamento anticipato dell'imposta, ad esempio al momento della prenotazione, il relativo importo viene determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al tempo del pagamento.
4. I portali telematici e le piattaforme on-line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di agenti della riscossione, assumendo per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma gli obblighi di rendicontazione secondo quanto stabilito dalla convenzione.
5. Gli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art. 6 comma 3, lett. e) del presente regolamento, restano a carico dei gestori delle strutture ricettive, sono tuttavia fatte salve eventuali espresse previsioni convenzionali in parziale deroga della presente disposizione, avente carattere generale.
6. Restano a carico delle strutture ricettive e dei gestori tutte le attività riguardanti i pernottamenti prenotati od offerti al di fuori delle piattaforme, ivi compresi gli obblighi di riscossione, riversamento e rendicontazione.
7. I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicano le esenzioni di cui al precedente art. 5 mediante procedimenti di rimborso gestiti direttamente, su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione al Comune di Reggio Calabria.
8. Gli atti convenzionali possono stabilire specifiche e/o più dettagliate modalità operative per l'attuazione degli obblighi previsti e per le attività di controllo.

Articolo 9 -Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. L'amministrazione effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 6 tramite verifiche a campione con accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive da parte del Corpo di Polizia Municipale. Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 6 e ai versamenti dell'imposta effettuati.
4. Il controllo è espletato anche con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
 - presso la Questura, titolare delle procedure di cui all'art. 109 TULPS ;
 - presso la Regione, competente per la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici effettuata ai sensi delle leggi regionali n. 34/2002 e n. 8/2008 alla Regione.
5. Per la finalità di attività di controllo, l'amministrazione potrà anche:

- richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 comma 1 primo periodo e 17 del D. Lgs. n° 472/1997.

3. Per le seguenti fattispecie di violazione agli obblighi da parte dei gestori:

- omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'art. 6, comma 3, lett a);
- violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. b);
- mancata emissione di ricevuta di cui all'art. 6, comma 3, lett. c);
- omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 3, lett. e);
- mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 5;
- omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 6, comma 6;
- mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 5;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro prevista dall'art. 7 bis - *Sanzioni amministrative* del D.lgs. 267/2000. Per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni di cui al presente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

4. Per il ritardo della registrazione degli ospiti sul portale oltre il quindicesimo giorno successivo al trimestre di riferimento sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 51,65, all'interno dell'importo minimo-massimo stabilito dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'articolo 6, comma 6, si applica la sanzione del 100 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di Euro 50,00. Per le violazioni successive alla prima, la sanzione è maggiorata:

- al 200 %, in caso di omessa dichiarazione;
- al 150 % in caso d'infedele dichiarazione, con un minimo di Euro 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all'importo non inferiore a Euro 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l'atto d'irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell'imposta.

Se non è già stato contestato l'omesso adempimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lettere a-bis), b), b-bis), b-ter) e c), del D. Lgs. n. 472/1997, e comunque non inferiore all'importo di Euro 50,00.

6. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previste si applicano le disposizioni della Legge n° 689/1981;

7. Sulle somme dovute non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di due punti percentuali superiori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

7. L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. E' stabilito in cinque euro, escluse sanzioni ed interessi, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Reggio Calabria.

Articolo 12- Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata, da presentare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14 - Gettito dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23, è destinato a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali. In particolare, anche se non esclusivamente, l'imposta potrà essere utilizzata per:
 - a) marketing turistico e territoriale;
 - b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79
 - d) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - e) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - f) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - g) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
 - h) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - j) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
 - k) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. Ogni anno, in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione, l'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e/o totalmente, con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno. La destinazione è definita mediante apposito allegato.
3. L'individuazione degli interventi sarà concertata con le associazioni di categoria tramite il tavolo tecnico di cui all'articolo 15 e con il coinvolgimento delle competenti commissioni consiliari.

Articolo 15 - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dal Dirigente competente e si riunisce almeno due volte l'anno, sia in fase di programmazione sia in fase consuntiva almeno due volte l'anno.

Articolo 16 - Obbligo di informazione

1. Il Comune predispose il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. Il Comune si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.
3. I gestori delle strutture ricettive provvedono ad individuare appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.

Art. 17 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale, all'interno del Settore Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispose e adotta i conseguenti atti.

Articolo 18 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento medesimo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
3. Il Regolamento previgente, approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 03/09/2015, continua ad applicarsi per l'imposta di soggiorno il cui presupposto impositivo è sorto anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (19/05/2020) e per gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti, la cui scadenza si verifica prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
4. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori sono sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal R.D. n. 827/1924. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto mod. 21, tramite il sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 6, comma 7.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'efficacia delle singole disposizioni derivanti dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, la loro entrata in vigore discende direttamente dal decreto stesso (19/05/2020), in quanto compatibile.